

REGOLAMENTO DEL TRANSITO STRADA AGRO SILVO PASTORALE "PIANA- BACINO D'ALPEGGIO BARECH – CIMA SISER – TORAGEL"

Art.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro – silvo – pastorale denominata "PIANA- BACINO D'ALPEGGIO BARECH – CIMA SISER – TORAGEL" e che collega la località PIANA DI TORCOLA posta a quota m 1740 s.l.m. e la località BARECH posta a quota m 1520 s.l.m. nel Comune Censuario di Moio de' Calvi.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione comunale di Moio de' Calvi qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Ordinanza di chiusura

Il Gestore o la Proprietà, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc., dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito delle essere presentata alla proprietà. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 7 Rilascio autorizzazione al transito

L'autorizzazione al transito viene rilasciata dalla Proprietà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado;
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di due.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti nel sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo, sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/23 n. 3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7-8-9-, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 8 Registro permessi

La Proprietà provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza per la successiva trasmissione al Gestore.

Art. 9 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 10 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 300.

L'Amministrazione comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 11 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

Art. 12 Polizza fideiussoria

La Proprietà competente per il rilascio dell'autorizzazione, potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 13 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste capestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 14 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada, ecc.... potranno essere autorizzate dalla Proprietà mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 15 Vigilanza

Gli organi di pubblica sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 16 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gesore da qualsiasi responsabilità.

Art. 17 Manutenzione

La manutenzione della viabilità della strada agro silvo pastorale è a carico della proprietà o del gestore e avviene secondo le seguenti modalità:

Il Comune di Moio de' Calvi, - proprietà -, definirà e comunicherà a tutti coloro aventi diritto le tre date entro le quali verranno realizzati i lavori di manutenzione;

I lavori si dovranno eseguire, in entrambe le tre date, dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

Rispetto ai lavori di cui sopra, i titolari dei permessi hanno le seguenti facoltà:

- a) la partecipazione ad almeno due delle tre date fissate dall'Amministrazione comunale destinate ai suddetti lavori di manutenzione, comporterà il rilascio gratuito del rinnovo del permesso;
- b) la partecipazione ad una sola delle date fissate comporterà il rilascio del rinnovo del permesso a fronte del pagamento anticipato di € 50,00;
- c) la mancata partecipazione a nessuna delle tre date comporterà il rilascio del rinnovo del permesso a fronte del pagamento anticipato dell'importo di € 100,00.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento, pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni, entrerà in vigore con decorrenza immediata.

Moio de' Calvi, 16.03.2013

Oggetto: Richiesta autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale "PIANA BACINO D'ALPEGGIO BARECH – CIMA SISER - TORAGEL -.

Il sottoscritto _____

Nato a _____ prov. _____ il _____

Cod.Fisc./P. IVA _____

Residente a _____ via _____ telefono _____

In qualità di _____

Denominazione della località da raggiungere _____

L'arco temporale relativo al bisogno d'uso _____

Le motivazioni per l'accesso: _____

Tipologia di mezzo utilizzato _____
Marca _____ Modello _____
Targa _____
Polizza assicurativa _____ N.Polizza _____
Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio: da _____ a _____

Tipologia di mezzo utilizzato _____
Marca _____ Modello _____
Targa _____
Polizza assicurativa _____ N.Polizza _____
Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio: da _____ a _____

Li, _____

Il Richiedente

N.B. Allegare Fotocopia dell'atto di proprietà o di locazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a in Il

Residente a in via

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e

DICHIARA

1. di aver titolo per accedere sulla **strada agro-silvo-pastorale "PIANA BACINO D'ALPEGGIO BARECH – CIMA SISER - TORAGEL** – così come definita dalla L.R. 27/2004;
2. di essere in possesso dei requisiti specificatamente previsti dal vigente regolamento comunale che afferma di aver letto, di conoscere e di accettare;
3. di assumere, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento, la responsabilità per eventuali danni a persone e a terzi, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
4. di sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni subiti o causati derivanti dal transito sulla strada **PIANA BACINO D'ALPEGGIO BARECH – CIMA SISER - TORAGEL**.

Lì,

Il Dichiarante

.....